

Codice A1012A

D.D. 8 luglio 2020, n. 288

Fondazione "Pietro Accorsi", altresì denominabile "Fondazione Accorsi - Ometto" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO DD 288/A1012A/2020

DEL 08/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Fondazione "Pietro Accorsi", altresì denominabile "Fondazione Accorsi – Ometto" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della Fondazione "Pietro Accorsi", altresì denominabile "Fondazione Accorsi – Ometto" con sede in Torino in via Po n. 55, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato così modificato ai seguenti articoli:

- all'articolo 2 (due) relativo agli scopi, è stata aggiunta la parola "preferibilmente" nella frase in cui è precisato che tutti gli oggetti della collezione costituiscono patrimonio indisponibile e devono rimanere esposti così come sono stati disposti, secondo il gusto dei fondatori;
- l'articolo 9 (nove) relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è stato aggiornato relativamente ai Consiglieri a vita ed è stata modificata la norma relativa al Presidente;
- all'articolo 10 (dieci) relativo alla cooptazione dei Consiglieri di Amministrazione, è stato modificato il numero minimo e massimo dei Consiglieri di Amministrazione;
- all'articolo 11 (undici) relativo ai compiti del Consiglio di Amministrazione, nel quale è stato aggiunto il potere di nominare il Direttore;
- all'articolo 12 (dodici) relativo al Presidente, è stata normata la nomina e la durata in carica;
- all'articolo 13 (tredici) è stata prevista e normata la qualifica di Vice Presidente;
- all'articolo 16 (sedici) relativo ai verbali del Consiglio di Amministrazione, è stato previsto il rimborso delle spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- all'articolo 17 (diciassette) relativo al Comitato Direttivo Artistico, è stata aggiornata la norma relativa alla composizione ed alle riunioni;
- all'articolo 18 (diciotto) relativo al Direttore del Museo, è stata normata la carica di Direttore del Museo

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione datata 10.03.2020, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale Rep. n. 46362 a rogito del Dott. Andrea Ganelli, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 08.04.2020 al n.14492;

vista l'iscrizione della Fondazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone

Giuridiche al n. 47;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della Fondazione "Pietro Accorsi", altresì denominabile "Fondazione Accorsi – Ometto" con sede in Torino.

Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

ALLEGATO "A" AL N. 30188 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
PIETRO ACCORSI**

Art. 1

Costituzione

E' disposta per volontà del Signor Pietro Accorsi in memoria di Pietro Accorsi una fondazione denominata

"PIETRO ACCORSI"

La Fondazione ha sede in Torino, Via Po n. 55.

Essa è altresì denominabile, in considerazione dell'attività e dei contributi in favore della Fondazione resi dal Cav. Giulio OMETTO

"FONDAZIONE ACCORSI - OMETTO".

Art. 2

Scopi

La Fondazione ha scopo esclusivamente culturale e museologico, più precisamente essa persegue, senza fini di lucro, la cura di tutti gli oggetti d'arte e d'antiquariato raccolti dall'antiquario Pietro Accorsi quali inventariati all'atto della costituzione o comunque detenuti, la tutela, la valorizzazione e l'arricchimento di tale raccolta con nuovi acquisti od eventuali sostituzioni, con oggetti di analoga o superiore importanza e secondo il gusto caratteristico delle epoche alle quali appartengono gli oggetti della collezione, e l'esposizione di tale raccolta al pubblico con idonei orari e modalità nei locali di Via Po n. 55 sede della Fondazione. In tali locali la Fondazione manterrà inalterata la struttura architettonica degli interni; non potranno essere aggiunte o rimosse parti infisse, salvo comprovata necessità. Tutti gli oggetti della collezione costituiscono patrimonio indisponibile e dovranno rimanere esposti preferibilmente così come sono stati disposti, secondo il gusto dei fondatori. La Fondazione intende inoltre promuovere e divulgare la cultura e la scienza sia nel campo dell'arte e dell'antiquariato, agendo nel più ampio contesto del perseguimento da parte dell'ente di finalità educative del pubblico all'arte ed informative degli operatori, interessati ai settori di attività della Fondazione medesima.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, nonché convenzioni con Enti Pubblici e Privati anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare o concorrere ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
- f) svolgere progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g) promuovere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, l'edizione, la diffusione e la commercializzazione di ricerche, di studi, di materiali didattici, di atti di convegni e di qualsiasi altra opera attinente alle finalità della Fondazione utilizzando i mezzi e i supporti più opportuni;
- h) erogare premi e borse di studio, nonché organizzare premi nazionali ed internazionali;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Vigilanza

La Regione Piemonte vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e del D.P.R. 616/77.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dagli stabili siti in Torino: Via San Massimo n. 8 bis, Via San Secondo n.36, Via Legnano n. 9, Via Andrea Doria n. 19 e Via Po n. 53 - 55 - 57 - 59;
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- con la precisazione che i beni mobili ed immobili, qualora siano stati alienati, i proventi derivanti da tali alienazioni sono stati utilizzati per la realizzazione del Museo Accorsi;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata pari ad almeno il 20% che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad incrementare il patrimonio e non potrà essere utilizzata se non dopo delibera a maggioranza del Consiglio della Fondazione per spese straordinarie e di assoluta necessità;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici.

Costituiscono patrimonio disponibile della Fondazione i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione senza specifica destinazione a patrimonio indisponibile. Tali beni mobili ed immobili potranno essere alienati ed il loro ricavato destinato all'acquisto di altri beni o servizi su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici, nonché da organismi

sovranzionali europei ed internazionali senza espressa destinazione al patrimonio;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione, con esclusione di quelle destinate ad incremento del patrimonio, sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.


E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente



- Il Vice Presidente
- Il Comitato Direttivo Artistico
- Il Collegio dei Revisori.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto: dai due Consiglieri a vita sotto indicati; dopo di essi non ne verranno nominati più altri. Sono Consiglieri della Fondazione anche quelle persone che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare nel limite numerico di cui all'art. 10 (dieci).

Sono membri del Consiglio a vita i Signori:

- Dott. Guido APPENDINO, consigliere,
- Dott. Francesco MONETTI, consigliere.

Qualora si addivenga alla nomina di un Presidente onorario, questi sarà nominato a vita, potrà assistere alle riunioni del Consiglio ed esprimere il proprio parere, senza diritto di voto.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio e può essere scelto al di fuori del Consiglio stesso purché si tratti di una personalità insigne.

Il Presidente governa in accordo con il Consiglio della Fondazione che sarà sovrano per le elezioni delle cariche.

In caso di parità di voto espresso dai Consiglieri, il voto del Presidente sarà prevalente.

Articolo 10

Cooptazione Consiglieri di Amministrazione

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, nella composizione di cui all'articolo 9, cooptare nuovi membri con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti; il Consiglio non può comunque essere composto complessivamente da meno di cinque membri e da più di tredici membri.

I Consiglieri cooptati durano in carica un triennio e possono essere rieletti anche per più periodi, senza limitazione alcuna.

I Consiglieri non possono delegare ad altre persone il loro incarico.

I Consiglieri cooptati decadranno nei seguenti casi:

- dopo tre assenze prive di giustificato motivo e consecutive;
- in caso di sopravvenuta impossibilità per inibizione o incapacità;
- in caso di contrasto di interessi con la Fondazione;
- in caso di protratta negligenza, nonché di comprovata inerzia nell'esercizio di funzioni specificatamente delegate.

In tali casi, il Consiglio nella composizione di cui al presente articolo e con motivata deliberazione assunta con voto favorevole della

maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica ed immediatamente esecutiva ed irrevocabile, dichiara la decadenza del Consigliere cooptato, il quale versi in uno dei sopra menzionati casi.

Nel caso di decadenza di un Consigliere cooptato, il Consiglio designa una personalità insigne che resta in carica sino alla scadenza del Consigliere, per la cui sostituzione è stato designato.

Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, nella composizione allargata di cui all'art. 10, spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. amministrare il patrimonio della Fondazione, acquistare ed alienare beni immobili e mobili, con le limitazioni di cui al presente statuto, gestire le entrate straordinarie ed ordinarie di essa, accettare lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali in denaro, contributi e finanziamenti;
2. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7;
3. nominare il Direttore del Museo ed i membri del Comitato Direttivo Artistico;
4. provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo Artistico;
5. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
6. adottare, approvare e modificare eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
7. provvedere alla realizzazione puntuale degli scopi indicati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari e specifici poteri, determinando i limiti della delega.

Ai soli membri del Consiglio di Amministrazione sono comunque riservate la cooptazione dei nuovi Consiglieri e le modifiche, da sottoporre all'autorizzazione dell'Autorità Competente, al presente Statuto.

Articolo 12

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nella composizione di cui all'art. 10 nomina il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nella composizione di cui all'art. 10 eleggerà nel proprio seno il Vice Presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente sostituisce provvisoriamente il Presidente in caso di sua assenza o comprovato impedimento, ovvero qualora sia delegato dal Presidente.

Articolo 14

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in Torino di norma in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, e straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di necessità o particolare urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di sole quarantotto ore.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è

presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti – salvo diversa disposizione del presente statuto – ed a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se presente.

Articolo 16

Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario del Consiglio verrà nominato dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinarne la retribuzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica stessa.

Articolo 17

Comitato Direttivo Artistico

Il Comitato Direttivo Artistico è composto da quattro componenti e cioè: dal Presidente della Fondazione, dal Direttore del Museo e da due membri che durano in carica tre anni e sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri in carica e fra persone esterne al Consiglio esperte e qualificate. Il Comitato Direttivo Artistico è presieduto dal Presidente della Fondazione.


Il Comitato Direttivo Artistico è convocato dal Presidente della Fondazione. Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente, se presente. Il Segretario del Comitato Direttivo Artistico verrà nominato dal Comitato stesso scegliendolo di volta in volta tra i membri del Comitato o tra il personale della Fondazione.

Alle sedute del Comitato Direttivo Artistico potranno essere invitate, di volta in volta, le persone che si ritengano utili per le decisioni inerenti.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo Artistico devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato Artistico:

- a) indica al Consiglio di Amministrazione i tempi per la predisposizione dei piani di sviluppo in campo artistico e culturale;
- b) individua in un bilancio preventivo le attività artistiche e culturali, le



manifestazioni, e quant'altro intenderà svolgere nell'anno e prevede la partecipazione alle stesse;

c) prevede annualmente il fabbisogno necessario al perseguimento degli scopi culturali della Fondazione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) individua e propone l'allestimento di manifestazioni culturali e di calendario di partecipazione e manifestazioni promosse da enti culturali aventi finalità affini a quelle della Fondazione;

e) presenza, tramite uno o più dei suoi membri, alle manifestazioni suddette;

f) nomina e coordina il lavoro di comitati istituiti per l'eventuale elargizione di borse di studio.

La carica di membro del Comitato Artistico è gratuita.

Articolo 18

Direttore del Museo

Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione di cui all'art. 10, nominerà il Direttore del Museo che dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Direttore del Museo dovrà anche intrattenere corrispondenza e relazioni con i principali enti culturali, italiani ed esteri, con i quali la Fondazione instaura rapporti e curare gli allestimenti di eventuali esposizioni temporanee che la Fondazione decida di promuovere e dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione dell'attività posta in essere in seguito al ruolo ricoperto.

Articolo 19

Collegio dei Revisori

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi ed un supplente, che durano in carica tre anni, nominati dal Consiglio di Amministrazione nella composizione di cui all'art. 10. Tutti i componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 20

Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto al Cottolengo di Torino con obbligo per lo stesso di procedere alla vendita all'asta in loco dei mobili, oggetto per oggetto, avvalendosi dell'opera di una casa d'arte qualificata, possibilmente Sotheby's o Christie's, il tutto sotto la direzione e sorveglianza dei membri del

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 42/2004.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 10 marzo 2020

F.ti: FERRERO Costanzo
CARRERA Jean Paul
Gianfranco LINSALATA
Andrea GANELLI



REGISTRATO A TORINO il 8.04.2020 n. 14492

con EURO 200,00

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge triplega

fogli N. dodici

Torino, li 28 aprile 2020

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZA-
ZIONE DELL'AGENZIA
DELL'ENTRATE UFFICIO
DI TORINO 1 n. 12/2003 del
10 Giugno 2003
Dott. A. GANELLI